

- (6) Le quote di emissione delle quantità massime non utilizzate nell'anno 2021 dovrebbero essere messe a disposizione nell'anno successivo, ossia nel 2022. Tale logica dovrebbero continuare ad applicarsi per gli anni successivi durante il periodo di assegnazione dal 2021 al 2025 di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
- (7) Le quantità massime previste dall'articolo 10 bis, paragrafi 5, 5 bis e 8, della direttiva 2003/87/CE, le regole di assegnazione armonizzate e il fattore di correzione transettoriale devono essere applicati negli Stati EFTA-SEE^(*). È pertanto necessario tenere conto dei quantitativi annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo dal 2021 al 2025 basati sui dati accettati dall'Autorità di vigilanza EFTA concernenti Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I calcoli di cui al considerando 5 riflettono tale necessità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ogni anno nel periodo di assegnazione dal 2021 al 2025, il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE è pari al 100 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

(*) Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2020 del 14 luglio 2020 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

